



PROCURA GENERALE  
Corte di cassazione

*Relazione per l'incontro con i Procuratori generali presso le Corti d'appello*

# Il Concordato in appello

relazione dei sostituti procuratori generali:

**Roberto Aniello, Giulio Romano, Paola Filippi**

10 novembre 2017

## **Premessa**

L' art. 1 comma 56 della legge n. 103/2017 ha (re)introdotto il c.d. *concordato in appello*.

La *ratio* è quella dell'alleggerimento delle pendenze degli uffici di secondo grado e di riflesso della Corte di cassazione.

Le disposizioni del “nuovo” art. 599 *bis* c.p.p. sono le stesse di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 599 oggetto dell'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 435 del 1990) e poi di abrogazione (D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125).

Quest'ultima è stata l'approdo di un dibattito incentrato attorno a due fondamentali criticità: disincentivazione del ricorso al rito alternativo del patteggiamento ed eccessivo effetto premiale, con conseguente difformità di trattamento sul territorio nazionale, negli uffici di secondo grado con maggiore carico di lavoro.

Il “concordato” in appello ha finalità deflattiva ma non natura premiale (Cass. Sez. 6<sup>^</sup>, n. 762/07, Spina); dunque l'obiettivo deflattivo deve rapportarsi necessariamente all'intero procedimento e non alla sola fase dell'appello.

La necessità di ovviare alla citata “difformità di trattamento”, è alla base della innovativa disposizione di cui al comma 4 dell'art. 599 *bis* c.p.p. (come anche dell'odierno incontro).

Il consenso del Pubblico ministero è collegato ai criteri di valutazione indicati dai procuratori generali.

## **I criteri idonei ad orientare la valutazione dei magistrati**

Dalla lettura delle relazioni inviate da alcuni procuratori generali emergono, quali criteri da considerare ai fini della decisione in merito al “concordato”:

- la gravità del fatto, la capacità a delinquere dell'imputato, la metodologia criminale pervasiva nell'ambito del distretto
- la recidiva (in particolare *ex art. 99 co. 4 c.p.* in ragione dell'esclusione di tale categoria di recidivi dal patteggiamento allargato)
- la fondatezza o serietà dei motivi di appello dell'imputato anche con riguardo all'eventuale necessità di rinnovazione dibattimentale
- la complessità del procedimento in relazione al carattere indiziario del processo ed alla natura delle questioni processuali prospettate
- l'esigenza di definizione dei procedimenti a trattazione prioritaria
- l'avvenuto risarcimento del danno con riguardo ai procedimenti penali per reati contro la P.A. o comunque produttivi di danno alla persona offesa
- l'avvenuta demolizione o ripristino dello stato dei luoghi in riferimento a procedimenti penali per reati ambientali
- l'adeguamento dei luoghi di lavoro in riferimento ai procedimenti penali in materia di violazioni antinfortunistiche
- l'immotivato diniego in primo grado delle attenuanti generiche
- la prossimità del termine di prescrizione.

Riguardo all'accordo sulla pena è stata indicata la tendenziale riduzione fino a 1/3 (ma fino a 1/5 nei casi di processo di primo grado particolarmente complesso e con numerose udienze).

Si registrano infine direttive che prevedono che, nei procedimenti con pluralità di imputati si verifichi che allo sconto di pena per alcuni corrisponda un effettivo sgravio motivazionale per la corte di appello.

#### **Ulteriori spunti di riflessione.**

- Se, come detto, l'obiettivo deflattivo deve rapportarsi necessariamente all'intero procedimento, un criterio di valutazione potrebbe essere la possibilità avuta dall'imputato di definire il procedimento in primo grado con rito alternativo (possibilità da valutare sulla base della consistenza della linea difensiva sviluppata in primo grado e della conseguente "complessità" della motivazione della sentenza nonché dell'atto di appello)
- per la medesima ragione la riduzione della pena in appello dovrebbe essere inferiore a quella che, in ipotesi, sarebbe stata concedibile in primo grado
- le valutazioni del P.G. in sede di concordato non possono che riferirsi, in primo luogo, alla fondatezza dei motivi (indipendentemente dalle criticità della motivazione della sentenza impugnata che possono essere "corrette" dal giudice d'appello)
- nel caso di appello proposto anche dal P.M., potrebbe concordarsi sulla reciproca rinuncia, anche parziale
- in caso di pluralità di appellanti, non sembra che sia giustificabile un dissenso nei confronti di chi intende accedere al concordato (motivato con un possibile effetto estensivo)
- la previsione di esclusioni soggettive impone di evidenziare l'importanza della contestazione delle abitudini, professionalità e tendenza a delinquere (che dovrebbero ritenersi preclusive anche quando riconosciute con la sentenza di primo grado oggetto di "concordato" oppure, quanto alle prime due, se dichiarate *medio tempore* dalla magistratura di sorveglianza)
- infine parrebbe opportuno tenere conto anche dei limiti di pena per la sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656 c.p.p. (soprattutto se il concordato va a "sommarsi" alla riduzione di pena già riconosciuta in caso di rito abbreviato).